

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4114

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MATARRELLI

Disposizioni in materia di tutela degli animali

Presentata il 25 ottobre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta a garantire il totale rispetto del benessere degli animali, quale elemento fondamentale dell’ambiente, nell’ambito di un equilibrato rapporto tra uomo e animale perseguendo ogni forma di maltrattamento nei loro confronti. La proposta di legge prevede, inoltre, che siano garantite assistenza sanitaria gratuita oltre che strutture di pronto soccorso veterinario, totalmente gratuite e dotate delle at-

trezzature e del personale specializzato, competenti a fronteggiare le situazioni di emergenza e tutti i casi in cui si renda necessario un intervento tempestivo per la tutela della salute degli animali. Si prefigge altresì lo scopo di portare alla sensibilizzazione verso il mondo animale nonché di garantire l’insegnamento dei corretti atteggiamenti e comportamenti da tenere nei confronti dello stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato riconosce e garantisce il totale rispetto del benessere degli animali, quale elemento fondamentale dell'ambiente, nell'ambito di un equilibrato rapporto tra uomo e animale.

2. Lo Stato condanna e persegue ogni forma di maltrattamento degli animali, vietandone la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura ovvero in condizioni igienico-sanitarie precarie e, in ogni caso, in condizioni difformi dalle loro peculiari esigenze biologiche, anatomiche, fisiologiche ed etologiche.

3. La presente legge mira alla tutela degli animali e, in particolare, di quelli definiti da compagnia, mediante la realizzazione di un pronto soccorso veterinario nonché attraverso l'eliminazione di condotte idonee a generare la sofferenza degli animali sotto varie forme.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) animale: ogni organismo vivente eterotrofo dotato di sensi e di movimento autonomo;

b) animale da compagnia: l'animale accompagnato da una persona fisica che non abbia interesse a ricavarne qualsiasi profitto;

c) commercio ambulante: qualsiasi attività non autorizzata e svolta al di fuori degli appositi locali commerciali, avente fini di lucro;

d) *habitat*: un luogo le cui caratteristiche fisiche e abiotiche possono permettere a una data specie animale di vivere,

svilupparsi e riprodursi, garantendo la qualità della vita;

e) pronto soccorso veterinario: una struttura dotata delle attrezzature e del personale medico idoneo a fronteggiare le emergenze inerenti la salute degli animali.

ART. 3.

(Pronto soccorso veterinario).

1. Ciascuna regione istituisce, nell'area di competenza di ogni azienda sanitaria locale, almeno un pronto soccorso veterinario, totalmente gratuito, dotato delle attrezzature e del personale specializzato, atto a fronteggiare le situazioni di emergenza e tutti i casi in cui si renda necessario un intervento tempestivo per la tutela della salute degli animali.

2. Ciascuna regione, in attuazione della presente legge ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, è tenuta a disciplinare, in ragione delle specificità di ogni territorio, le caratteristiche e le modalità di fruizione del pronto soccorso veterinario di cui al comma 1.

ART. 4.

(Divieto di commercio ambulante di animali).

1. È fatto divieto di svolgere attività di commercio ambulante di animali.

2. Spetta a ciascun comune vigilare sul rispetto del divieto di cui al comma 1 e adottare, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti, che devono essere noti mediante un apposito regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Divieto di tenere a catena gli animali).

1. È fatto divieto di costringere gli animali a vivere in condizioni di malessere, che non tengano conto, tra l'altro, delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

2. In particolare, è vietato tenere gli animali a catena e, comunque, in spazi ridotti nonché privi dei requisiti necessari a garantire il benessere degli stessi.

3. In ogni caso, è vietato tenere gli animali in luoghi chiusi, privi di adeguate aperture atte a consentire in ogni momento la libera entrata e uscita degli stessi.

4. È compito di ciascun comune emanare un apposito regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinante gli *standard* qualitativi che devono possedere gli spazi di cui al comma 2.

5. Lo Stato promuove e incentiva la realizzazione in ogni comune, di spazi pubblici destinati agli animali.

ART. 6.

(Divieto di tenere gli animali in ambienti non consoni al proprio habitat).

1. Chiunque possiede o detiene un animale, a qualsiasi titolo, deve tenere conto dell'*habitat* al quale l'animale è legato per la propria esistenza.

2. È fatto assoluto divieto di prelevare o detenere a qualsiasi titolo animali fuori dal proprio *habitat*, qualora ciò comporti per gli stessi una qualsiasi forma di sofferenza o disagio.

3. Spettano a ciascun comune la vigilanza in merito al rispetto del divieto di cui al comma 2 e l'individuazione di sanzioni da comminare in caso di trasgressione.

ART. 7.

(Istituzione di un servizio mutualistico per animali).

1. È istituito un servizio mutualistico per animali, consistente nella gratuità delle prestazioni sanitarie e dei medicinali indispensabili alla salute, per gli animali da compagnia che si accompagnano a persone fisiche che, ai sensi della normativa vigente, risultano esentate dal pagamento dei ticket sanitari in rapporto alla tipologia di esenzione della quale esse godono.

2. Ciascuna regione è tenuta a disciplinare la misura e le modalità di godimento del servizio mutualistico di cui al comma 1.

3. Ciascuna regione stabilisce il numero massimo di animali aventi diritto al servizio mutualistico di cui al presente articolo, per ciascuna persona fisica esentata dal pagamento dei *ticket* sanitari.

4. In ogni caso, hanno diritto di godere della gratuità di cui al comma 1 solo gli animali da compagnia iscritti all'Anagrafe degli animali d'affezione istituita in ogni regione.

ART. 8.

(Corsi di formazione).

1. Lo Stato promuove la indizione, da parte di ciascuna regione, di corsi di formazione finalizzati alla sensibilizzazione verso il mondo animale nonché all'insegnamento dei corretti atteggiamenti e comportamenti da tenere nei confronti dello stesso.

2. I corsi di cui al comma 1 devono prevedere un periodo di tirocinio, non inferiore a tre mesi, presso i canili comunali ovvero presso studi veterinari o qualsiasi altro ambiente atto ad accogliere animali bisognosi di assistenza.

3. I corsi di cui al comma 1 devono altresì prevedere un esame finale, con votazione fino a 10/10, volto ad accertare l'effettiva acquisizione delle necessarie competenze da parte degli utenti.

4. Coloro che hanno superato l'esame di cui al comma 3 con votazione non inferiore a 8/10 sono iscritti in un elenco, tenuto da ogni regione, da cui tutte le strutture, pubbliche e private, che si occupano di cura e tutela degli animali devono attingere in maniera prioritaria per l'assunzione del proprio personale, a qualsiasi titolo.



17PDL0046320